



Atto Costitutivo "POLVERE"

In data 30/09/2025 alle ore 18 in GRUGLIASCO (TO), Viale Fabrizio de Andrè 5a, si sono riuniti i/le Sigg.ri/re:

04 MAR 2025

Stefano, Scuderi, Torino, 05/10/1986, Viale Fabrizio de Andrè 5a (TO), SCDSFN86R05L219T;
Laura, Camera, Cittiglio (VA), 31/10/1989, Strada Fornio 28, Fidenza (PR), CMRLRA89R71C751H;
Chiara, Correndo, Carmagnola (TO), 07/07/1988, Via Benso 38, Carmagnola (TO), CRRCHR88L47B791P;
Simone, Scuderi, Torino, 09/04/1982, Via Baratta 25, Grugliasco (TO), SCDSMN82D09L219B;
Alex Nicola, Fanelli, Torino, 07/02/1992, Via Baltimora 46/1, Torino, FNLLNC92B07L219L;
Alessandro, Bianco, Torino, 08/05/1992, Via Martinetto 12, Torino, BNCLSN92E08L219N;
Martina, Cassine, Torino, 06/09/1996, Via Osasco 32, Torino, CSSMTN96P46L219F;
Elisabetta, Ghignone, Torino, 27/10/1998, Via Boves 4/A, Chieri (TO), GHGLBT98R67L219J

al fine di costituire un'associazione non riconosciuta di promozione sociale e culturale.

Viene nominato presiedere della riunione il Sig. Stefano Scuderi, il quale accettando chiama all'incarico di Segretario la Sig.ra Chiara Correndo.

Il/la Presidente dell'assemblea illustra i motivi che hanno spinto i/le presenti a farsi promotori/trici dell'iniziativa volta a costituire un'Associazione di Promozione Sociale (APS) e con finalità culturali e di promozione sociale e civile, non a fini di lucro.

Tali motivi vanno ricercati nella necessità di garantire uno spazio di libero confronto, di partecipazione attiva alla vita sociale e culturale, aperto e democratico, in cui i/le giovani ed i/le cittadini/e tutti/e che lo desiderino possano sviluppare le proprie aspirazioni, nelle ragioni di quello "stare insieme" posto alla base delle esigenze associative.

L'assemblea delibera quindi che l'associazione sia denominata: **"POLVERE"**, e che la sua sede legale sia posta in Grugliasco (TO), via Viale Fabrizio de Andrè 5a.

L'utilizzo della qualifica di Associazione di Promozione Sociale è subordinato all'avvenuta iscrizione nella relativa sezione del Registro Unico Nazionale del Terzo settore (di seguito RUNTS); pertanto l'acronimo "APS" dovrà intendersi parte costitutiva della denominazione a decorrere dalla data dell'effettiva iscrizione.

Il/la Presidente dell'assemblea illustra i motivi che a suo parere dovrebbero indurre l'Associazione ad aderire all'Associazione e rete associativa nazionale **"ARCI aps" (Associazione Ricreativa e Culturale Italiana)** e dà lettura dello Statuto nazionale della stessa, Statuto i cui fondamenti sono del tutto conformi ai principi su cui si basa la costituzione dell'Associazione, in cui i presenti si riconoscono assolutamente, e che garantisce una partecipazione libera e democratica all'Associazione medesima ed alla vita sociale, culturale, ricreativa e politica di cui l'Associazione è parte attiva.

I/le soci/e prendendo conoscenza di detto Statuto, ed ascoltata la relazione del/la Presidente, deliberano all'unanimità di aderire all'associazione nazionale ARCI APS, di accettarne lo Statuto, compresa espressamente la clausola relativa al Collegio dei Garanti quale strumento di definizione delle eventuali controversie, e di assumerne la tessera nazionale quale tessera dell'Associazione.

Il/la Presidente dell'assemblea dà lettura della proposta di Statuto (che costituisce parte integrante del presente atto), che dopo ampia e proficua discussione è posto in votazione ed approvato all'unanimità.

Sono nominati/e componenti del Consiglio Direttivo dell'associazione i/le soci/e:

STEFANO SCUDERI
LAURA CAMERA
CHIARA CORRENDO
SIMONE SCUDERI
ALESSANDRO FANELLI

I/le consiglieri/e eleggono al loro interno:

Presidente e legale rappresentante dell'Associazione: Stefano Scuderi

Vicepresidente: Laura Camera

Segretario: Chiara Correndo

Tutti gli/le eletti/e accettano la carica e dichiarano di non trovarsi in nessuna condizione di incompatibilità prevista dall'art. 2382 del Codice Civile o comunque dalle leggi applicabili; i/le firmatari/e del presente documento, in qualità di soci/e e/o eletti/e, dichiarano di autorizzare sin d'ora il trattamento dei propri dati personali per le finalità relative e connesse al ruolo assunto e agli incarichi ricevuti, anche in relazione ad ARCI APS.

L'assemblea dichiara aperto il tesseramento per divenire soci/e dell'Associazione, libero a tutti/e i/le cittadini/e a norma di statuto, salvo ratifica del Consiglio.

Null'altro essendovi da deliberare l'assemblea è sciolta alle ore 21.

La Segretaria

Il Presidente

Chiara Correndo
Stefano Scuderi
Alex Nicola Fanelli
Martina Cassine
Laura Camera
Elisabetta Ghignone



Statuto "POLVERE APS"

[redatto in conformità con il modello di statuto predisposto dalla Rete associativa ARCI APS ad uso delle associazioni di promozione sociale aderenti e approvato con decreto del Direttore Generale del Terzo settore n.281 del 7 novembre 2023]

Premessa

Con l'obiettivo di promuovere politiche che favoriscono la convivenza delle differenze nel rispetto di ogni soggettività, nella stesura dello statuto è stato adottato un linguaggio inclusivo prevedendo, ove necessario, l'utilizzo del simbolo schwa (ə) e del corrispondente simbolo al plurale (ə).

Comprendendo le possibili difficoltà nell'oralità, si propone di leggere lo schwa (ə) come femminile sovraesteso.

Definizioni e Finalità

Articolo 1 – Forma giuridica e principi generali

È costituita l'Associazione non riconosciuta, ai sensi del Codice del Terzo Settore (D.Lgs 117/2017, di seguito indicato come CTS) e ss.mm.ii, e delle norme del Codice civile in tema di associazioni, "POLVERE" (indicata anche come Associazione nel presente testo) con sede legale in Grugliasco (TO), via Viale Fabrizio de Andrè 5a.

La denominazione sociale dell'associazione, una volta ottenuta l'iscrizione nella sezione Associazione di Promozione Sociale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) sarà integrata automaticamente con l'acronimo "APS" e diventerà "POLVERE APS". Il trasferimento della sede legale all'interno del medesimo Comune deliberato dall'Assemblea delle socià non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

L'Associazione è un ente del Terzo settore (ETS), e centro di vita associativa, autonomo, pluralista, apartitico, a carattere volontario, democratico e antifascista ed ha durata illimitata; non persegue finalità di lucro e non è pertanto consentita la distribuzione anche indiretta di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Condividendone le finalità, aderisce all'associazione e rete associativa nazionale "ARCI aps", adottandone la tessera nazionale quale tessera sociale.

Articolo 2 – Finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale

Lo scopo principale dell'Associazione è promuovere socialità, mutualismo, partecipazione e sviluppo del senso di comunità, e contribuire alla crescita culturale e civile delle proprie socià, come dell'intera comunità.

Sono finalità dell'associazione:

- L'associazione Polvere ha come finalità principale la promozione e valorizzazione della cultura musicale, intesa come strumento di conoscenza, racconto e condivisione di esperienze artistiche. L'associazione dedica attenzione tanto alla scena musicale emergente, quanto a quella più consolidata, con l'obiettivo di raccontare la musica nella sua totalità, attraversando generi, linguaggi e percorsi diversi. Tale obiettivo si realizza attraverso attività culturali, artistiche e sociali;
- la promozione della cultura, delle sue forme espressive, della creatività e delle attitudini creative, degli spazi per l'espressione, la formazione, la creazione, la produzione e fruizione culturale;
- il riconoscimento dei diritti culturali, la promozione dell'accesso universale alla conoscenza, al sapere, all'educazione, alla cultura, all'uso delle nuove tecnologie della comunicazione, la promozione dell'inclusione digitale (eInclusion);
- l'impegno per una società che abbia come priorità la cura e il benessere delle persone, del vivente e del pianeta, e che riconosca il diritto alla felicità;
- l'affermazione di cultura e di pratiche sociali all'altezza di questa sfida, che si inneschino sulle migliori esperienze prodotte dal pensiero e dalle pratiche democratiche e progressiste;
- la difesa e valorizzazione della cultura democratica antifascista e dei valori della Resistenza, anche perpetuandone la memoria collettiva;

e, più in generale, le finalità richiamate all'art. 2 dello statuto della Rete Associativa Nazionale Arci Aps.

Articolo 3 - Attività di interesse generale, attività diverse e raccolta fondi

L'Associazione persegue le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale di cui all'art. 2 mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, delle seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del CTS:

- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- j) radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni;
- v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

In particolare, l'associazione si propone di sviluppare le attività di cui all'articolo due nei seguenti modi, da intendersi a titolo esemplificativo e non esaustivo:

Matteo Costa *Sam Sam* *Sh. Sch.* *Alu. Alu.*
Sandra Laura *Chorl* *Isabelle* *Alu.*



A tal fine, l'associazione organizza e promuove:

- eventi culturali e musicali, tra cui festival, concerti, talk, premi e contest;
- la pubblicazione periodica di un magazine cartaceo e/o digitale con inchieste, articoli, interviste, recensioni, reportage fotografici e video di eventi live;
- la produzione di contenuti multimediali (foto, video, audio, contenuti social media);
- la realizzazione di Polvere TV, un canale tematico musicale con format originali e dedicati alla musica e alla cultura musicale contemporanea.

L'associazione svolge inoltre attività di:

- Media Partnership con eventi culturali e musicali, offrendo servizi di comunicazione, documentazione e diffusione;
- formazione, mettendo a disposizione le proprie competenze attraverso workshop, incontri, percorsi educativi e laboratori dedicati alla cultura musicale e alla produzione mediale;
- consulenza in ambito culturale e artistico, a supporto di progetti, eventi e iniziative coerenti con gli scopi dell'associazione, con particolare attenzione alla valorizzazione del territorio, non solo torinese ma anche nazionale, attraverso una scelta curata delle collaborazioni e delle realtà promosse.

L'Associazione può esercitare, ai sensi dell'Art. 6 del CTS, attività diverse da quelle di cui al presente articolo, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, come individuate dal Consiglio Direttivo, nonché raccolte fondi ai sensi dell'art. 7 del medesimo decreto.

Articolo 4 – Volontariato

L'Associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dalle proprie associate. La qualifica di volontaria è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui è socia o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

L'Associazione provvede ad istituire apposito registro ove iscrivere le volontarie dell'Associazione che svolgono la loro attività in modo non occasionale, conformemente a quanto previsto dalla normativa vigente.

L'Associazione potrà inoltre avvalersi, in caso di particolare necessità, per lo svolgimento dell'attività di interesse generale ed il perseguimento delle finalità, di prestazioni di lavoro dipendente, autonomo o di altra natura, anche ricorrendo alle persone associate, secondo i limiti e le modalità stabiliti dalla normativa vigente.

L'associazione individuerà i limiti massimi e le condizioni cui rimborsare le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata. Laddove necessario adotterà – con delibera assembleare – il regolamento dei rimborsi spese e il regolamento del volontariato.

Socia

Articolo 5 – Ammissione

Il numero delle socie è illimitato e non può essere inferiore al numero minimo previsto dall'art. 35 c. 1 CTS. Può diventare socia chiunque approvi le finalità dell'Associazione, si riconosca nel presente Statuto, indipendentemente dalle proprie condizioni economiche, identità sessuale, nazionalità, appartenenza etnica e religiosa.

In considerazione delle attività esercitate, i minori di anni diciotto possono assumere il titolo di socia previo consenso di chi ne esercita la responsabilità genitoriale.

Alle aspiranti socie sono richiesti l'accettazione e l'osservanza dello statuto e il rispetto della civile convivenza.

Lo status di socia, una volta acquisito, ha carattere permanente, e può venir meno solo nei casi previsti dal successivo art. 9. Non sono pertanto ammesse iscrizioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

Le aspiranti socie devono presentare domanda al Consiglio Direttivo, menzionando il proprio nome, cognome, indirizzo, luogo e data di nascita unitamente all'attestazione di accettare e attenersi allo statuto, ai regolamenti interni e alle deliberazioni degli organi sociali.

Articolo 6 – Procedimento di ammissione

È compito del Consiglio Direttivo, o di singole componenti da esso espressamente delegate, esaminare ed esprimersi in merito alle domande di ammissione, entro un massimo di trenta giorni dalla richiesta di adesione, verificando che le aspiranti socie abbiano i requisiti previsti.

Qualora la domanda sia accolta, la comunicazione di accettazione sarà assolta con la consegna della tessera sociale di ARCI APS e con l'iscrizione nel Libro dei Soci.

In caso di rigetto motivato della domanda da parte del Consiglio Direttivo, comunicato entro il termine di cui al primo comma o qualora ad essa non sia data risposta entro lo stesso termine, l'interessata potrà presentare ricorso al Presidente entro trenta giorni dalla comunicazione del rigetto ovvero dallo scadere dei termini di cui al primo comma. Sul ricorso si pronuncerà in via definitiva l'Assemblea alla sua prima convocazione.

Articolo 7 – Diritti delle associate

L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità, pari opportunità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati.

Le associate hanno diritto a:

- frequentare la sede dell'Associazione e partecipare a tutte le iniziative e alle manifestazioni promosse dall'Associazione;
- riunirsi in assemblea per discutere e votare sulle questioni riguardanti l'Associazione e concorrere all'elaborazione del programma;

Sth Sci'

Martina Cassa

San J

Alberto Ri

Souma Comore

Chun Ch

Disabite of

ee B



- discutere e approvare i rendiconti;
- eleggere ed essere eletti componenti degli organismi dirigenti, di garanzia e di controllo;
- esaminare i libri sociali, previa richiesta scritta al Consiglio Direttivo;
- approvare le modifiche allo statuto nonché l'adozione e la modifica dei regolamenti.

Hanno diritto di voto in Assemblea la socià che abbiano provveduto al versamento della quota sociale almeno quindici giorni prima della data di svolgimento dell'Assemblea.

Articolo 8 – Doveri della associatà

La associatà sono tenutà a:

- rispettare lo statuto, i regolamenti, le delibere degli organi sociali;
- versare alle scadenze stabilite le quote sociali decise dagli organismi dirigenti;
- mantenere un'irreprensibile condotta civile e morale nella partecipazione alle attività dell'Associazione e nella frequentazione della sede sociale. In particolare, è obbligatorio mantenere una condotta di rispetto verso la altrà socià e verso gli organismi sociali nonché verso il buon nome dell'Associazione, le sue strutture e le sue attrezzature;
- rimettere la risoluzione di eventuali controversie interne al giudizio degli organismi di garanzia dell'Associazione o, in mancanza, all'Assemblea della socià;
- osservare le regole dettate dalle Associazioni nazionali, dalle Federazioni, dagli Enti e dagli organismi ai quali l'Associazione aderisce o è affiliata.

La quota sociale rappresenta unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico dell'Associazione, non costituisce pertanto in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, non è in nessun caso rivalutabile, rimborsabile o trasmissibile.

Articolo 9 – Perdita della qualifica di socià

La qualifica di socià si perde per:

- decesso;
- scioglimento dell'Associazione;
- mancato pagamento della quota associativa annuale;
- dimissioni, che devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo;
- espulsione o radiazione.

Articolo 10 - Trasparenza

Ciascuno dei provvedimenti di cui al precedente articolo dovrà essere reso noto con comunicazione scritta.

Contro ogni provvedimento disciplinare è ammesso il ricorso entro trenta giorni al Presidente che lo pone all'ordine del giorno della prima Assemblea della socià utile, che deciderà in via definitiva.

Patrimonio Sociale e rendicontazione

Articolo 11 - Patrimonio

Il patrimonio sociale dell'Associazione è indivisibile e destinato unicamente, stabilmente e integralmente a supportare il perseguimento delle finalità sociali, dedotte le obbligazioni relative.

Eso è costituito da:

- beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione;
- eccedenze degli esercizi annuali;
- erogazioni liberali vincolate, donazioni, lasciti;
- partecipazioni societarie e investimenti in strumenti finanziari diversi, secondo le norme ed i limiti in materia stabiliti dalla vigente normativa;
- ogni altro attivo coerente con i diritti propri di un'associazione senza scopo di lucro e di promozione sociale.

Il patrimonio sociale, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Articolo 12 – Fonti di finanziamento

Le fonti di finanziamento dell'associazione sono:

- quote annuali di adesione e tesseramento della socià;
- proventi derivanti dalla gestione economica del patrimonio;
- proventi derivanti dalla gestione diretta di attività, servizi, iniziative e progetti;
- contributi pubblici e privati;
- erogazioni liberali;
- raccolte fondi;
- ogni altra entrata diversa non sopra specificata, e comunque in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente.

SH- Schw
Martina Cassa San Jim
Anna Bonaventura Anna Bonaventura
Alessandro Ferri

Articolo 13 – Termini di approvazione del bilancio

L'esercizio sociale si intende dal 1 Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno. Di esso deve essere presentato un bilancio all'Assemblea della socià entro 160 giorni dalla chiusura dell'esercizio stesso ai sensi dell'art. 13 del CTS.

Una proroga può essere prevista in caso di comprovata necessità o impedimento.

Articolo 14 – Bilancio sociale

1. Nel caso in cui i ricavi, le rendite, i proventi o le entrate comunque denominate dell'Associazione siano superiori ad 1 milione di euro, è redatto a cura del Consiglio Direttivo il bilancio sociale ed approvato dall'assemblea nei medesimi termini previsti per il bilancio di esercizio.

Organismi dell'Associazione

Articolo 15 - Organismi

Sono organismi di direzione dell'Associazione:

- l'Assemblea della socià;
- il Consiglio Direttivo.

Tutte le cariche elettive sono gratuite.

È organismo di garanzia e controllo l'Organo di Controllo, anche in forma monocratica - dovessero ricorrere i presupposti dimensionali ex art. 30, d.lgs. 117/2017.

Gli organismi durano in carica quattro anni ed i componenti sono rieleggibili.

Tramite Regolamento o apposita delibera ciascun organismo può attivare per le proprie convocazioni modalità di partecipazione mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto in via elettronica, purché i partecipanti siano informati della facoltà in sede di convocazione, siano identificabili e siano posti in condizione di intervenire in ogni tempo e votare senza limitazioni derivanti dalla partecipazione da remoto.

Articolo 16 - Partecipazione

Partecipano con diritto di voto all'Assemblea la socià che abbiano provveduto al versamento della quota sociale almeno quindici giorni prima della data di svolgimento dell'Assemblea stessa.

Le riunioni dell'Assemblea sono ordinariamente convocate a cura del Consiglio Direttivo tramite avviso scritto, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, da esporsi in bacheca della sede sociale almeno quindici giorni prima.

Articolo 17 – Assemblea straordinaria

L'Assemblea generale della socià può essere convocata in via straordinaria dal Consiglio Direttivo o dal Presidente per motivi che esulano dall'ordinaria amministrazione, nei casi previsti dagli artt. 20 e 31, ed ogni qual volta ne faccia richiesta motivata l'organo di controllo (ove nominato) o almeno un quinto della socià aventi diritto al voto. L'Assemblea dovrà aver luogo entro trenta giorni dalla data in cui è richiesta e delibera sugli argomenti che ne hanno richiesto la convocazione.

Articolo 18 – Convocazione dell'assemblea

In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita alla presenza della metà più uno della socià con diritto di voto, in seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero della intervenuti. Tra la prima e la seconda convocazione intercorrono almeno 24 ore. L'Assemblea delibera sulle questioni poste all'ordine del giorno a maggioranza dei voti della presenti. Il voto è personale e non sono ammesse deleghe.

Articolo 19 – Modifiche statutarie

Per deliberare sulle modifiche da apportare allo Statuto o al Regolamento, proposte dal Consiglio Direttivo o da almeno un quinto della socià, è indispensabile la presenza di almeno un terzo della socià con diritto di voto, ed il voto favorevole di almeno tre quinti della partecipanti.

Per le delibere di trasformazione, fusione o scissione è indispensabile la presenza della maggioranza della socià aventi diritto al voto, ed il voto favorevole i quattro quinti dei presenti.

Per delibere riguardanti lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione valgono le norme di cui all'art. 30.

Articolo 20 – Svolgimento dell'assemblea

L'Assemblea è presieduta dalla Presidente dell'Associazione o da una persona associata, eletta dall'Assemblea stessa. La Presidente dell'Assemblea propone una segretaria verbalizzante eletta in seno alla stessa.

Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta un decimo della socià presenti con diritto di voto.

Per l'elezione degli organi sociali la votazione avviene di norma a scrutinio segreto, secondo le modalità previste dal regolamento. Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità le componenti del Consiglio direttivo non hanno diritto di voto. Il quorum deliberativo, in questi casi, si riduce in numero conseguente.

Le deliberazioni assembleari sono riportate sul libro verbali a cura della segretaria, che li firma insieme alla Presidente. I verbali e gli atti verbalizzati sono esposti nella bacheca della sede sociale durante i quindici giorni successivi alla loro formazione, e restano successivamente agli atti a disposizione della socià per la consultazione.

Articolo 21 – Competenze dell'assemblea

L'Assemblea generale della socià, nei termini di cui all'ultimo comma dell'art. 7:

Manuela Cassese *Santi S...* *Stefano*
Luigi P... *Ch...* *Luschetto* *Ale...*

- a) elegge e revoca i componenti degli organi sociali;
- b) al termine del mandato discute la relazione del Consiglio Direttivo uscente e l'indirizzo programmatico del nuovo mandato; elegge una commissione elettorale, composta da almeno tre soci, che controlli lo svolgimento delle elezioni e firmi gli scrutini;
- c) nomina e revoca, nei casi previsti dalla legge, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- d) approva il bilancio di esercizio e l'eventuale bilancio sociale;
- e) approva le linee generali del programma di attività per l'anno in corso e l'eventuale relativo documento economico-programmatico;
- f) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- g) delibera sulle modificazioni dello statuto;
- h) delibera sull'assunzione dei regolamenti interni, compreso il regolamento dei lavori assembleari;
- i) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- l) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge o dal presente Statuto alla sua competenza.

Articolo 22 – Composizione del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea della società, ed è composto da un minimo di 5 eletti fra la società. Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione previsto dall'art. 26 del CTS, dura in carica quattro anni ed i suoi componenti sono rieleggibili. La componenti del Consiglio Direttivo non devono trovarsi in nessuna condizione di incompatibilità previste dall'art. 2382 del codice civile (Cause di ineleggibilità e di decadenza).

Articolo 23 – Commissioni di lavoro e incarichi

Il Consiglio Direttivo nell'ambito delle proprie funzioni può avvalersi, per compiti operativi o di consulenza, di commissioni di lavoro da esso nominate, nonché dell'attività volontaria di cittadini non soci, in grado, per competenze specifiche, di contribuire alla realizzazione di specifici programmi, ovvero costituire, quando ritenuto indispensabile, specifici rapporti professionali, secondo quanto previsto dall'art. 4.

Articolo 24 – Cariche sociali

Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno:

- la Presidente: ha la rappresentanza legale e la firma sociale dell'Associazione e la rappresenta anche verso i terzi. Convoca e presiede il Consiglio; può, in casi di urgenza, assumere provvedimenti di normale competenza del Consiglio Direttivo che dovranno essere sottoposti a ratifica nel primo Consiglio utile;
- la Vicepresidente: coadiuva il Presidente e, in caso di assenza o impedimento di questi, ne assume le mansioni;
- la Segretario: cura ogni aspetto amministrativo dell'Associazione; redige i verbali delle sedute del Consiglio e li firma con il Presidente; presiede il Consiglio in assenza del Presidente e del Vicepresidente.

In caso di dimissioni, decesso o decadenza di Presidente, Vicepresidente o Segretario è facoltà del Consiglio Direttivo eleggere un nuovo incaricato all'interno dei propri componenti in carica, salvo provvedere alla reintegrazione del componente del Consiglio secondo le norme stabilite all'articolo 27 dello statuto.

Il Consiglio può inoltre distribuire fra i suoi componenti altre funzioni attinenti a specifiche esigenze legate alle attività dell'Associazione.

Articolo 25 – Competenze del Consiglio Direttivo

Compiti del Consiglio Direttivo sono:

- convocare l'Assemblea della società;
- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività sociale sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'associazione, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'associazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Nei limiti previsti dall'art. 13 c. 2 CTS, il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa.
- predisporre l'eventuale bilancio sociale secondo le modalità e nei casi previsti dall'art. 14 del CTS;
- individuare le attività diverse di cui all'articolo 6 del CTS da svolgere in armonia con le finalità sociali e documentarne il carattere secondario e strumentale secondo quanto previsto dall'Art. 13 c. 6 CTS nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e programmazione economica dell'anno sociale;
- predisporre i regolamenti da sottoporre alla deliberazione dell'Assemblea;
- all'interno delle linee guida definite dall'Assemblea, deliberare sulle modalità di gestione del tesseramento;
- deliberare circa l'ammissione della società, può delegare allo scopo una o più Consiglieri;
- deliberare circa le azioni disciplinari nei confronti della società;
- sovrintendere all'ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Associazione e, all'interno delle linee guida espresse dall'Assemblea, adottare tutti i provvedimenti necessari a garantire il buon andamento dell'Associazione;
- stipulare tutti gli atti e i contratti inerenti le attività sociali;
- curare la gestione di tutti i beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione o ad essa affidati a qualsiasi titolo;
- decidere le modalità di partecipazione dell'Associazione alle attività organizzate da altre associazioni ed enti, e viceversa, se compatibili con i principi ispiratori del presente Statuto;
- presentare all'Assemblea, alla scadenza del proprio mandato, una relazione complessiva sull'attività inerente il medesimo;
- stabilire la quota associativa annuale ed eventuali contributi associativi *una tantum* o correnti, a sostegno delle attività sociali;

Stefano
Martina Cassio
Anna Rocca
Samir Sim
Chun Ch
Bisbatte
Alfredo

- compiere tutti gli atti di ordinaria o straordinaria amministrazione che non siano, a norma del presente statuto o della legge, attribuiti all'Assemblea della società.

Articolo 26 – Riunioni del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo si riunisce di norma una volta al mese, in un giorno prestabilito senza necessità di ulteriore avviso e straordinariamente quando ne facciano richiesta almeno tre Consiglieri, o su convocazione della Presidente.

È da ritenersi valido il Consiglio Direttivo non formalmente convocato in presenza della totalità della Consiglieria.

Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza della Consiglieria, e le delibere sono approvate a maggioranza di voti della presenti.

Le votazioni normalmente sono palesi, possono essere a scrutinio segreto quando ciò sia richiesto anche da una sola Consigliera. La parità di voti comporta la reiezione della proposta.

Delle deliberazioni è redatto verbale a cura della Segretaria, che lo firma insieme alla Presidente. Tale verbale è conservato nel libro verbali del Consiglio Direttivo ed è a disposizione della società che richiedano di consultarlo.

Articolo 27 – Decadenza e dimissioni

La Consiglieria sono tenuta a partecipare attivamente a tutte le riunioni, sia ordinarie sia straordinarie. La Consigliera, che ingiustificatamente non si presenta a tre riunioni consecutive, decade. Decade comunque la Consigliera dopo sei mesi di assenza dai lavori del Consiglio. Nella prima riunione utile, il Consiglio Direttivo prende atto della decadenza.

È facoltà della Consigliera rimettere le dimissioni dal proprio incarico mediante formulazione all'interno della riunione del Consiglio e annotazione nel verbale della seduta, oppure, se presentate fuori dalla riunione del Consiglio mediante comunicazione scritta al presidente e dallo stesso riportata all'interno della successiva riunione del Consiglio.

La consigliera decaduta o dimissionaria può essere sostituita, ove esista, dalla società risultata prima dei non eletti all'ultima elezione del Consiglio Direttivo; diversamente la prima Assemblea della società utile provvede a reintegrare le componenti del Consiglio decadute; i nuovi eletti rimangono in carica fino alla naturale scadenza del Consiglio.

Nel caso in cui per dimissioni o altre cause decadano dall'incarico la maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo, l'intero Consiglio decade. Il Consiglio decaduto o dimissionario è tenuto a convocare l'Assemblea indicando nuove elezioni entro trenta giorni.

Articolo 28 – Organo di controllo

L'organo di controllo è un organismo di garanzia e di controllo ai sensi dell'art. 30 del CTS. Qualora si renda obbligatorio per Legge verrà eletto e sarà composto da un massimo di 3 componenti, che possono essere individuati anche tra persone non aderenti all'Associazione. L'organo di controllo, in deroga a quanto sopra, potrà essere anche costituito in forma monocratica. In tal caso, l'unico componente dovrà essere dotato dei requisiti professionali di cui all'art. 2397 c.c., come richiamati nel successivo comma.

Le cariche di consigliera, di componente dell'organo di controllo e di revisore legale sono incompatibili fra loro, e pertanto si applica l'articolo 2399 del codice civile (Cause d'ineleggibilità e di decadenza). In caso di organo collegiale, almeno uno della componenti deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile, i restanti componenti dovranno comunque possedere comprovate capacità tecniche, conoscenza dell'Associazione e moralità.

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del d.lgs 231/2001, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti. Si applica, in tal caso, il primo periodo del successivo art. 29.

L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del CTS, ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 CTS. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di Controllo.

Le componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Delle deliberazioni è redatto verbale, tale verbale è conservato nel libro verbali dell'organo di controllo ed è a disposizione della società che richiedano di consultarlo.

Articolo 29 – Revisione legale

Fermo restando quanto previsto dall'articolo 28 comma 3, nei casi previsti dall'art. 31 del CTS l'Associazione potrà incaricare della revisione legale dei conti l'Organo di controllo qualora sia costituito interamente da revisori legali iscritti nell'apposito registro; ovvero nominerà un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Norme di Scioglimento

Articolo 30 – Scioglimento e devoluzione del patrimonio

Fatto salvo quanto previsto dall'art. 49 del CTS la decisione motivata di scioglimento dell'Associazione deve essere presa da almeno i tre quarti degli aventi diritto.

In caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione il patrimonio, dedotte le passività, sarà devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore aderenti ad ARCI APS, secondo le modalità stabilite da un collegio di liquidatori appositamente costituito, e in armonia con quanto disposto al riguardo dal CTS. La stessa procedura si applica anche in caso di cancellazione dal RUNTS ai sensi dell'art. 50 del CTS.

È esclusa, in ogni caso, qualunque ripartizione tra la società del patrimonio residuo.

Manuela Cassio *Simone* *Stefano* *Alba*
Anna Cuccini *Chiara* *Enrico* *Barbara*

Disposizioni finali

Articolo 31 - Rinvii

Per quanto non previsto dallo statuto o dal regolamento interno, decide l'Assemblea a norma dello statuto nazionale di "ARCI aps", del CTS, del Codice Civile e delle norme vigenti.

Il Presidente

sf-sh.

Il/la Segretario/a

Chul



04 NOV 2005

Chul
Sini S.
Alli Ash En
Martina Cassone
Laura Camerone
Enschato m
P

